

STUDIO BERGAMINI ASSOCIATI

commercialisti – consulenti del lavoro – revisori contabili

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità e richiamare, in forma necessariamente sintetica e semplificata, alcuni punti, in particolare per quanto riguarda la recente "manovra correttiva" del governo.

NOVITA' FISCO CONTABILITA'

TREMONTE "QUATER" AGEVOLAZIONE PER REALIZZAZIONE CAMPIONARI

A favore delle imprese che operano nel settore del tessile, abbigliamento e calzature è prevista un'agevolazione che consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa del valore degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo precompetitivo dirette alla realizzazione di campionari.

Il beneficio è applicabile ai soggetti che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14 e 15 della tabella ISTAT ateco 2007 (ovvero imprese tessili, imprese di confezionamento di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia, imprese che fabbricano articoli in pelle e simili e imprese di fabbricazione di bottoni).

Rientrano pertanto anche le attività di fabbricazione di calzature e di fabbricazione di parti in cuoio per calzature. Gli investimenti agevolati, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, sono quelli sostenuti nel periodo di imposta 2010, mentre l'agevolazione è fruibile solo dopo l'accoglimento della domanda da inviarsi telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal 01.12.2010 al 20.01.2011 e nel limite dei fondi stanziati che ammontano a 70 milioni di euro.

I costi ammissibili consistono nelle spese per il materiale, per il personale interno impiegato, le prestazioni dei professionisti (stilisti, consulenti esterni,...), lavorazioni esterne connesse alle attività di realizzazione e ideazione dei prototipi, le quote di ammortamento dei laboratori nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività agevolabili. L'agevolazione opera ai fini dell'IRPEF e dell'IRES (con esclusione quindi dell'IRAP) e nel limite del regime "de minimis" (per le imprese che non hanno avuto aiuti di Stato negli ultimi 3 esercizi il limite è pari a €. 200.000).

DATI CATASTALI NEGLI ATTI IMMOBILIARI

Dal 1.07.2010 per gli atti notarili aventi ad oggetto il trasferimento o la variazione di diritti reali di immobili abitativi (es. l'acquisto o vendita di un appartamento) il notaio dovrà verificare che gli intestatari risultanti in catasto corrispondano con le risultanze dei registri immobiliari. Inoltre andrà indicato nell'atto, a pena di nullità, l'identificazione catastale degli immobili e il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché una dichiarazione resa dai proprietari circa la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile.

Anche per gli atti aventi ad oggetto la registrazione di contratti di locazione e di affitto di beni immobili (compresa la cessione, risoluzione e proroga degli stessi) sarà necessaria l'indicazione dei dati catastali. L'omissione è punita con una sanzione che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta.

Lo scopo della norma è quello di aggiornare i dati catastali che spesso non corrispondono alle risultanze reali, considerato che gli stessi dati catastali sono utilizzati spesso come parametro di calcolo per diverse imposte (es. ICI, IRPEF..) ed inoltre di far emergere i cosiddetti "immobili fantasma", ovvero immobili che non risultano censiti nel catasto immobiliare.

CONTROLLO IMPRESE IN PERDITA E IMPRESE "APRI E CHIUDI"

Le imprese che cessano l'attività entro 1 anno dalla data di inizio verranno inserite in una lista di soggetti da sottoporre a controllo da parte di Agenzia Entrate, INPS e Guardia di Finanza.

Anche le imprese che dichiarano perdite fiscali, non determinate da compensi erogati ad amministratori o soci, per più di un periodo di imposta, saranno inserite nel piano dei controlli fiscali.

Lo scopo della norma è di contrastare le imprese "cartiere" (che emettono cioè fatture false) e le imprese che occultano redditi imponibili.

RIPRISTINO DELL'ELENCO DEI CLIENTI E DEI FORNITORI

E' previsto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro, con le modalità e i termini che saranno stabiliti in un provvedimento di prossima emanazione da parte della stessa Agenzia delle Entrate.

Lo scopo della norma è quello di contrastare le frodi in ambito IVA.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE

Dal 31.05.2010 il limite all'uso di denaro contante e di titoli al portatore passa dalla soglia di euro 12.500 al nuovo limite di euro 5.000.

Quindi il trasferimento di denaro contante, libretti bancari o postali e titoli al portatore, senza il tramite di intermediari finanziari (ad esempio la posta e la banca), è possibile solo per importi inferiori ad euro 5.000, mentre assegni circolari, vaglia postali e cambiali di importo pari o superiore ad euro 5.000 devono riportare nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

I libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o portati a un valore inferiore ai 5.000 euro entro il 30.06.2011.

Le sanzioni previste per la violazione dei suddetti obblighi sono in ogni caso non inferiori a 3.000 euro.

Quindi non sarà più possibile, ad esempio, effettuare in unica soluzione e per contanti il pagamento di fatture di importo superiore a 5.000 euro, oppure finanziamenti infruttiferi dal socio verso la società partecipata o prelievi di utili in contanti dal fondo cassa da parte dei soci per importi oltre la soglia dei 5.000 euro.

Lo scopo della norma è di adeguare la normativa antiriciclaggio italiana alle norme previste in ambito europeo.

RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI PER AGEVOLAZIONE DEL 36% E 55%

Dal 1.07.2010 per i bonifici effettuati dai beneficiari della detrazione d'imposta del 36% o del 55% (es. sulle ristrutturazioni e sugli interventi di risparmio energetico) la banca o la posta effettuerà una ritenuta d'acconto del 10% al momento dell'accredito della somma al beneficiario. In pratica chi esegue lavori per i quali i propri clienti intendono beneficiare della detrazione del 36% o del 55% riceverà un importo decurtato della ritenuta del 10% a titolo di anticipo delle tasse, che potrà poi essere recuperata nella dichiarazione dei redditi.

Esempio: l'idraulico che installa una caldaia a un soggetto privato che intende beneficiare della detrazione del 36%, a fronte di un compenso da pagare di 1.000 euro riceverà in accredito dalla banca l'importo di euro 900, mentre 100 euro verranno versati da parte della banca allo Stato come acconto delle tasse. Per il destinatario dei lavori (es. l'acquirente della caldaia) non cambia nulla.

Lo scopo della norma è di contrastare l'evasione fiscale nell'ambito del settore dei lavori di ristrutturazione.

RICICLAGGIO E OPERAZIONI SOSPETTE

Dal 31.05.2010 costituisce operazione sospetta ai fini della normativa antiriciclaggio (con obbligo di segnalazione all'UIF presso la Banca d'Italia da parte di banche, posta e professionisti) il ricorso frequente e ingiustificato a operazioni in contante, anche senza superare i limiti dei 5.000 euro, e in particolare il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari (es. banche, posta) di importo pari o superiore a 15.000 euro. Lo scopo della norma è di contrastare il riciclaggio di denaro derivante da attività illecite.

MORATORIA DEBITI

La moratoria dei debiti per le piccole e medie imprese, stabilita nell'accordo Abi – Confindustria del 3 agosto 2009, è prorogata fino al 31.01.2011 (in origine l'accordo prevedeva la scadenza del 30.06.2010) con le stesse condizioni e parametri previsti in precedenza.

Come noto la moratoria dei debiti prevede la sospensione di 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo o dei leasing immobiliari, di 6 mesi per i leasing mobiliari.

Per quanto riguarda il credito a breve è previsto l'allungamento di 270 giorni della scadenza per sostenere le esigenze di cassa delle imprese.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI EFFETTUATE CON PAESI “BLACK LIST”

I soggetti IVA italiani devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi cosiddetti “black list” (tra i quali rientrano a titolo di esempio San Marino, Svizzera, Malta, Cipro, Lussemburgo, Taiwan ed Hong Kong).

La comunicazione va presentata con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro, con periodicità mensile da parte di tutti gli altri soggetti.

L’obbligo in esame decorre dalle operazioni effettuate dall’1.07.2010 e va effettuato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento (quindi per i mensili l’invio di luglio va effettuato entro il 31 agosto 2010).

La sanzione per l’omissione o la comunicazione incompleta o non veritiera va da 516 euro a 4.130 euro per ogni violazione. Lo scopo della norma è di contrastare le frodi fiscali con l’estero, in particolare le cosiddette frodi “carosello” e delle “cartiere”.

NOVITA’ LAVORO

NUOVI LIVELLI REDDITUALI PER L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L’INPS, con la Circolare n. 69 del 26 maggio 2010, comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2010, verranno rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. In base ai calcoli dell’ISTAT la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2008 e l’anno 2009 è risultata pari allo 0,7%. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010 con il predetto indice.

INCROCIO DATI INPS- AGENZIA ENTRATE

Con lo scopo di contrastare la microevasione diffusa, è previsto l’incrocio delle banche dati di INPS ed Agenzia delle Entrate. Nello specifico, viene perseguito l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di coloro che, pur risultando percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, non hanno provveduto a dichiararli e sui quali, secondo i flussi informativi dell’INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non effettuate le ritenute previste. Nei confronti delle posizioni di tali soggetti sono previsti controlli mirati da parte dell’Agenzia delle Entrate, attraverso modalità automatizzate.

Tali accertamenti sono incrementati e risultano più efficaci, in quanto effettuati da specifiche articolazioni dell’Agenzia stessa, competenti su tutto o parte del territorio nazionale e appositamente individuate.

POTENZIAMENTO DEI PROCESSI DI RISCOSSIONE INPS

A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione delle somme dovute a qualsiasi titolo all’INPS avverrà tramite il nuovo avviso di addebito, dotato di valore di titolo esecutivo.

Sono previsti due termini per il pagamento:

- 90 giorni per i contributi dovuti a seguito di accertamento da parte degli uffici,
- 30 giorni per le somme omesse (totalmente o parzialmente), dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, a scadenza mensile o periodica (ad esempio i contributi mensili dei dipendenti).

Allo spirare del termine dei 90 giorni, senza che sopraggiunga il pagamento scatterà, nei successivi 30 giorni, l’esecuzione forzata a cura dell’agente della riscossione incaricato dall’INPS di provvedere al recupero. Nel caso di “contributi periodici” la procedura è più rigida in quanto l’avviso di addebito è notificato al contribuente e, contestualmente, consegnato all’agente della riscossione; pertanto, l’esecuzione forzata, scatterà al trentunesimo giorno.

NUOVO PERCORSO DEI CERTIFICATI DI MALATTIA

Sta per entrare in funzione il nuovo meccanismo di invio dei certificati di malattia all'INS e al datore di lavoro da parte dei medici. In particolare i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere telematicamente all'INPS il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all'interessato. L'INPS mette a disposizione del lavoratore (cittadino intestatario) il certificato mediante accesso al sito Internet dell'Istituto previa identificazione con PIN e rende disponibile per il datore di lavoro pubblico e privato l'attestazione di malattia del lavoratore.

SOMME DETASSABILI E SGRAVIO CONTRIBUTIVO

Per il solo l'anno 2011, sulle somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, viene fissata l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, operata su importi nel limite di 6.000,00 euro, al netto della contribuzione, qualora il reddito da lavoro dipendente risulti pari o inferiore a 40.000,00 euro.

Inoltre su tali somme potrà essere applicato lo sgravio contributivo per contrattazione di secondo livello, nei limiti delle risorse già stanziare dall'art. 1, comma 68, della Legge n. 247/2007.

Grazie dell'attenzione e della preferenza accordataci

30 giugno 2010

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*